



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 312 del 22.11.2024**

**Corte Sportiva di Appello n. 5**

Seduta del giorno 22.11.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni; avv. Marco Buzzo;

- visto il reclamo presentato dalla Società Pallacanestro Viola, codice FIP 055355, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 105, di cui al C.U. n° 276 del giorno 18/11/2024, relativo alla gara n° 54 del campionato di serie B Interregionale, con il quale veniva irrogata al tesserato NIKOLA IVANAJ la squalifica per 2 gare per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco determinando una successiva rissa [art. 33,3/2b RG]; alla Società Pallacanestro Viola: la squalifica del campo per 4 gare, perchè al termine della gara, durante i tafferugli che si stavano verificando in campo tra i tesserati, un numero di circa 20-30 sostenitori locali invadeva il terreno di gioco minacciando i tesserati avversari ed impedendo il rientro negli spogliatoi (sanzione ridotta per la concessione di attenuanti generiche ex art. 21 4 per la mancanza di precedenti); l'ammenda di Euro 6000.00 per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con aggressione [art. 29,4B RG ]; alla Società ammenda di Euro 225.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4bd RG rec.];

- letto il reclamo;

- sentito in videocall il dirigente della reclamante, sig. Fortunato Vita, il quale dichiara che la partita è stata intensa e si è svolta in maniera sostanzialmente corretta. Al termine della stessa i giocatori si sono salutati in maniera cordiale. Sempre al termine della gara il dirigente accompagnatore della squadra ospite ha ingenerato un parapiglia tra i tesserati in campo, profferendo una frase razzista all'orecchio del giocatore Efe Idiariu. A domanda della Corte dichiara che nessuno dagli spalti è entrato in campo. Quelli presenti all'interno del campo di gioco erano al più una ventina, e tutti a tal fine legittimati;

- sentito sempre in videocall il tesserato Efe Dariu, indicato quale testimone dalla reclamante, il quale dichiara che l'accompagnatore della squadra ospite, a fine gara, ha pronunciato nei suoi confronti le seguenti parole: "*ci vediamo a Messina negro di merda*". Il comportamento tenuto dall'accompagnatore ha ingenerato la reazione del suo compagno di squadra, Nikola Ivanaj;

- sentito sempre in videocall l'avv. Giovanni Allegro, il quale espone alla Corte, in maniera dettagliata e puntuale, le difese della reclamante;

- sentito il primo arbitro, sig. Federico Puglisi, il quale conferma quanto scritto nell'allegato al referto. A precisa domanda della Corte conferma che circa una trentina di persone non autorizzate scesero in campo dagli spalti, senza commettere alcun atto di violenza, ad eccezione di un singolo individuo che scagliò un calcio ad un tesserato della società ospite. Precisa che detto individuo era sceso dalla parte sinistra del campo, nei pressi della panchina

del Messina. Sempre a domanda della Corte dichiara di non aver sentito, dalla posizione in cui si trovava, le parole pronunciate dall'accompagnatore del Messina nei confronti del giocatore Diario, ma di aver rivisto la scena successivamente, in un video, nel quale si vede il predetto dirigente avvicinarsi al predetto giocatore;

- irreperibile il secondo arbitro all'utenza telefonica;

- sentita l'ufficiale di campo, sig.ra Giuseppina Russo, la quale conferma di aver visto alcuni tifosi della squadra ospitante entrare in campo a fine gara, ma senza intenti facinorosi. Dichiara di non aver visto lo spettatore che avrebbe dato il calcio ad un tesserato del Messina;

- sentito l'osservatore degli arbitri, sig. Giorgio Chilà, il quale pure conferma di aver visto alcuni tifosi della squadra ospitante entrare in campo a fine gara, ma senza intenti facinorosi. Dichiara di non aver visto lo spettatore che avrebbe dato il calcio ad un tesserato del Messina;

- rilevato preliminarmente che ai fini della decisione non sono utilizzabili le immagini televisive fornite dalla reclamante, ai sensi dell'art. 83 r.g.;

- rilevato che attraverso l'espletata istruttoria è stato accertato che al termine della gara alcuni spettatori entrarono in campo ma, soltanto uno di essi, compiva atti di violenza (calcio), nei confronti di un tesserato della squadra ospite;

- considerato quindi che può trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 29,4a r.g. (invasione del campo di gioco con aggressione commessa da un individuo isolato), ritenendo assorbita in detta sanzione la fattispecie meno grave di cui all'art. 29,3b r.g. (invasione del campo di gioco commessa da più persone);

- ritenuto di confermare la riduzione della sanzione per la concessione delle attenuanti generiche, di cui all'art. 21,4 r.g., nei termini già disposti dal giudice di prime cure e per la medesima motivazione;

- ritenuto quindi che ai sensi dell'art. 17,4 r.g. la sanzione della squalifica del campo di gioco vada scontata a porte chiuse, mentre deve essere revocata la sanzione del pagamento della comminata ammenda, ai sensi del medesimo articolo;

- rilevato che dal coacervo delle risultanze istruttorie appare credibile che quanto accaduto al termine della gara sia stato provocato dalla frase pronunciata dal tesserato della squadra ospite e riferita dal giocatore Efe Diariu e che quindi, in ordine al comportamento tenuto dal giocatore Nikola Ivanaj, possa trovare applicazione l'attenuante di cui all'art. 21,4a r.g.;

### **PQM**

in parziale accoglimento del reclamo, commina alla società Pallacanestro Viola, la squalifica del campo di gioco per due gare, ai sensi degli artt. 29,4a e 21,4 r.g. e per gli effetti, visto l'art. 17,4 r.g., revoca la comminata sanzione pecuniaria; commina al tesserato Nikola Ivanaj la squalifica per una gara, ai sensi degli artt. 33,3/2b e 21,4 a r.g..

Dispone incamerarsi il 60% della tassa reclamo.

Napoli, 22 novembre 2024

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati